

ALLEGATO A



COMUNE di MONTEPARANO
Provincia di Taranto

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E
GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI**

Approvato con delibera di CC n. 3 Del 29.01.2008

INDICE ANALITICO

ART. 1 : OGGETTO E FINALITA'

ART. 2 : DEFINIZIONI

ART. 3 : SCELTA DELLO SPONSOR

ART. 4 : INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DA SPONSORIZZARE

ART. 5 : UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI

ART. 6 : CASI ESCLUSI

ART. 7 : TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 8 : DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO I OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina la possibilità di sponsorizzazione, da parte di terzi, di attività, lavori, iniziative o progetti promossi, organizzati o gestiti dal Comune di Monteparano.
2. Il presente regolamento si prefigge lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.
3. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione, dell'organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi, in conformità ai fini istituzionali del Comune di Monteparano.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per **contratta di sponsorizzazione**, un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune (Sponsor) offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (Sponsor), che si obbliga a sua volta a fornire un predeterminato corrispettivo, in beni e servizi, denaro od ogni altra utilità, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.;
 - b. per **sponsorizzazione**, ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità proveniente da terzi, allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
 - c. per **sponsor**, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblica che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
 - d. per **spazio pubblicitario**, lo spazio materiale o qualsiasi altra particolare modalità che il Comune mette a disposizione per la pubblicità dello sponsor.

ARTICOLO 3 SCELTA DELLO SPONSOR

1. La scelta dello sponsor è effettuata a **mezzo di trattativa privata receduta, di norma, dalla pubblicazione di apposito avviso**.
2. All'avviso è data pubblicità mediante **affissione all'albo pretorio e inserimento nel sito internet del Comune**; inoltre, è possibile adoperare qualsiasi altra forma di pubblicità, anche diretta, ritenuta di volta in volta più idonea per una maggior conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere i seguenti dati minimi:
 - descrizione delle iniziative, o degli interventi che s'intendono realizzare tramite la sponsorizzazione;
 - costo presuntivo delle iniziative/interventi;
 - modalità di diffusione del logo dello sponsor;
 - la durata della sponsorizzazione;
 - i criteri di scelta, nel caso siano presentate più offerte.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve almeno indicare:
 - a. il bene, il servizio, l'immagine, ecc. che si intende pubblicizzare;
 - b. il corrispettivo della sponsorizzazione.
5. All'offerta deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara:
 - a. di avere in generale la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - b. l'inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;

- c. nel caso l'offerta sia fatta da un'impresa, l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
 - d. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
6. Nel caso l'offerta sia fatta da una persona giuridica, il legale rappresentante deve presentare l'autocertificazione indicata nel precedente comma 5 riferita a sé stesso e a tutti gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza.
7. Se **oggetto della prestazione dello sponsor è l'attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, l'offerta dovrà contenere l'indicazione, da parte dell'impresa, dei requisiti di qualificazione tecnica di cui al dpr 25 gennaio 2000 n. 34.**
8. L'offerta deve, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
9. Ove pervengano più offerte è approvata apposita graduatoria.
10. La graduatoria è formata in base al **maggior vantaggio economico** per il Comune, tenuto conto delle indicazioni previste nell'avviso di scelta dello sponsor. L'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare criteri di selezione aggiuntivi.
11. Definita la graduatoria, viene effettuata assegnazione fino alla copertura totale prevista dall'avviso, cominciando dal primo soggetto della graduatoria; in caso sia stato individuato un solo spazio pubblicitario lo stesso è assegnato al primo della graduatoria.
12. Se la sponsorizzazione è attivata **su iniziativa di soggetti privati** (soggetti imprenditoriali, associazioni ecc.), la Giunta Comunale potrà disporre, a seguito di trattativa privata con il richiedente, la stipulazione del contratto di sponsorizzazione, a condizione che tale decisione avvenga nel rispetto dei **fondamentali principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed equità dell'azione amministrativa.**

ARTICOLO 4

INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DA SPONSORIZZARE

1. Il ricorso al finanziamento attraverso le sponsorizzazioni può interessare tutte le attività, i lavori, le iniziative o i progetti del Comune, compresi gli eventi a rilevanza artistico culturale o spettacolare promossi, gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente.
2. Nel corso dell'anno, la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici al dirigente per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
3. La gestione delle sponsorizzazioni è regolata da **apposito contratto** nel quale sono stabiliti:
 - a. il diritto per lo sponsor ad una forma di pubblicità non esclusiva nel corso delle iniziative per le quali è prevista;
 - b. le forme di promozione, comunicazione e pubblicità;
 - c. la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - d. il corrispettivo per la sponsorizzazione e gli obblighi assunti dallo sponsor;
 - e. la clausola di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
4. Il comune provvederà ad emettere fattura allo sponsor di importo pari al contributo economico ricevuto. Qualora la sponsorizzazione venga effettuata con lavori, servizi o beni, lo sponsor provvederà a fatturare al comune l'importo stimato, con il contratto di sponsorizzazione, del valore dei lavori, dei servizi o dei beni. A sua volta, il comune di Monteparano provvederà ad emettere fattura sul valore commerciale o di mercato dell'intervento pubblicitario concesso a titolo di sponsorizzazione. Allo sponsor compete altresì il pagamento della somma dovuta per imposta sulla pubblicità per insegne e/o cartelli.

ARTICOLO 5
UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI

I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ed a migliorare la qualità dei servizi prestati.

ARTICOLO 6
CASI ESCLUSI

1. Il Comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:
 - a. ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
 - b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c. sia in corso con l'offerente una controversia legale;
 - d. reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
 - a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b. pubblicità diretta o collegata alla produzione, o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c. messaggi, offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

ARTICOLO 7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento è il Comune di Monteparano in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopracitata...
4. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

ARTICOLO 8
DISPOSIZIONI FINALI

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune nei modi indicati dal presente regolamento è facoltà del Comune, qualora si ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitaria.
2. Il presente regolamento viene approvato con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 43 della Legge 27.12.1997, n. 449 (legge finanziaria per il 1998), alle disposizioni degli articoli 19 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U. sull'ordinamento degli enti locali) e 26 del D.Lgs. 163106, e alla normativa applicabile in generale a tutta la materia delle sponsorizzazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.